

1. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI.

1.1 Generalità.

L'analisi dei rischi è uno strumento che consente di valutare in modo sistematico tutti i rischi operativi connessi con i diversi reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi (che basano cioè la loro efficacia sostanzialmente su un processo di valutazione soggettivo ancorché condiviso e mediato da diversi punti di vista) con aspetti quantitativi in modo da poter rendere il più possibile indipendenti dal giudizio certi fattori di valutazione.

La metodologia adottata prevede di affrontare il problema con una strategia di tipo bottom-up e consiste in:

- Identificazione degli elementi di rischio (attività e reati);
- Valutazione degli elementi in termini di correlazione attività/rischio-reato;
- Valutazione dei sistemi di controllo esistenti;
- Sviluppo di piani di adeguamento per i rischi-reato non accettabili.

In particolare la metodologia divide concettualmente il rischio in due tipologie:

- Rischio potenziale (o assoluto);
- Rischio residuo.

Il rischio potenziale è il rischio che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto del fatto che possono esistere strumenti e protocolli di prevenzione o regolamentazione.


Il rischio residuo è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio potenziale attraverso l'applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo.

Il metodo si basa su 6 passi di analisi, come di seguito meglio dettagliati. In particolare dai passi 1 a 4 si calcola il rischio potenziale, mentre gli ultimi 2 passi servono al calcolo del rischio residuo:

- identificazione delle attività a rischio reato/identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale;

- individuazione delle modalità di commissione dei reati;
- calcolo del peso-reato e calcolo indice di correlazione attività reato;
- calcolo rischio potenziale;
- calcolo del peso dei controlli;
- valutazione rischio residuo e ranking attività.

Lo schema seguente è riassuntivo del metodo utilizzato.



1.2. Identificazione delle attività a rischio-reato

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto, ai fini della predisposizione dell'intera mappatura della Società si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione.

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Pertanto, nella redazione del Modello si è tenuto conto della peculiarità del business di ciascuna di esse ed il contesto in cui la Società opera.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per SARAPPALTI S.p.A., ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, sono state:

- ◆ Individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti;
- ◆ Effettuate interviste con i responsabili di Direzione e con altri dirigenti di secondo livello, individuati dagli stessi Direttori;
- ◆ Accertate le singole attività a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Le **attività a rischio-reato** sono state distinte in due categorie:

1. Le c.d. **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.

A titolo esemplificativo:

Attività sensibile:

Rapporti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni




REATO

Es. Corruzione: dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni.

2. Le c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di "altra utilità," cui fa riferimento tale fattispecie criminosa.

A titolo esemplificativo:



Pertanto, alcune attività strumentali individuate sono:

- ❖ Assunzione di personale;
- ❖ Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, promozioni, aspettative, licenziamenti, ecc.);
- ❖ Conferimento di incarichi professionali e consulenze;
- ❖ Acquisto di beni e servizi;
- ❖ Sponsorizzazioni;
- ❖ Omaggi e donazioni;
- ❖ Gestione del patrimonio;
- ❖ Spese di rappresentanza;
- ❖ Transazioni.

Con riferimento alla prima categoria citata, è stata predisposta la c.d. "mappatura delle aree a rischio-reato" nella quale si evidenziano:

1. La tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si rileva che pur avendo considerato nella

mappatura i singoli reati nella sola forma consumata¹, l'ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'ente ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento;

2. I potenziali reati associabili: per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dal codice penale. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma applicabile in concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso apparente di norme). Inoltre, si precisa che, spesso, non è agevole comprendere, anche a causa delle oscillazioni giurisprudenziali, quale fattispecie penale sia concretamente applicabile in riferimento alle singole attività a rischio. Di conseguenza sono state prese in considerazione anche eventuali condotte d'incerta qualificazione normativa;
3. Le Direzioni/Unità interessate dall'attività integrante, sia pur potenzialmente, la fattispecie di reato-presupposto. Si precisa che sono state indicate le responsabilità dirette nel colore bleu e nel colore rosso quelle di controllo.

Le attività a rischio sono indicate in capo a ciascuna Direzione/Struttura sulla base dell'assetto organizzativo della Società.

Per le attività strumentali, invece, si evidenziano:

- la tipologia delle attività a rischio;
- l'indicazione del reato che in astratto potrebbe essere integrato dall'attività;
- le Direzioni/Strutture astrattamente coinvolte.

La mappatura è stata condivisa con gli stessi responsabili e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate "a rischio".

1.3. Individuazione delle modalità di commissione dei reati

La mappatura delle aree a rischio è integrata dalla puntuale descrizione delle possibili modalità di commissione di ciascun reato. In particolare, sono descritte:

¹ Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

- L'inserimento di attività di dettaglio e le P.A. coinvolte: sono indicate nella mappatura a titolo esemplificativo e non esaustivo. Inoltre, le P.A. coinvolte si riferiscono a soggetti pubblici italiani ed equivalenti soggetti pubblici esteri;
- Le astratte modalità di realizzazione del reato: sono indicate le modalità astratte di realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 associati, sempre secondo una valutazione astratta, alle attività a rischio.

1.4. Calcolo del peso-reato (impatto).

Per valutare la gravità di un reato la presente metodologia utilizza un criterio di proporzionalità **oggettivo** che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce con pene più pesanti. In definitiva nella valutazione di gravità si è adottato come *driver* la misura della pesantezza della pena che è possibile comminare.

In questa ipotesi il modello di rischio – andando nei passi successivi a correlare le attività ai possibili reati in cui possono incorrere – misurerà come maggiormente rischiose quelle attività i cui reati hanno un peso-reato maggiore.

Come si può ricavare dall'analisi dei reati previsti dal Decreto in oggetto le **sanzioni interdittive** sono al momento costituite da:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3 A seconda del numero delle sanzioni irrogate l'intensità della pena aumenta.

Come risulta dal Codice Penale le sanzioni che un giudice può comminare ai soggetti responsabili sono di quattro tipologie:

- 1) nessuna sanzione interdittiva applicabile;
- 2) applicazione delle prime tre sanzioni (la definiremo pena interdittiva **lieve**);
- 3) applicazione delle prime quattro sanzioni interdittive cumulativamente (la definiremo pena interdittiva **media**);
- 4) applicazione di tutte le sanzioni cumulativamente compresa quindi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (pena interdittiva **grave**).

Secondo questa progressione di gravità si assegna un punteggio di peso-reato da 1 a 4 secondo la seguente tabella:

Sanzione Interdittiva	Livello
Nessuna sanzione interdittiva	1
Sanzione interdittiva lieve	2
Sanzione interdittiva media	3
Sanzione interdittiva grave	4

La **sanzione pecuniaria** è invece strutturata in *quote*, attribuite in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000 e il cui importo unitario è compreso tra 250 e 1.500 euro circa, a discrezione del giudice.

Il numero minimo di quote applicabili è naturalmente 0.

Scartando però questa ipotesi, si possono suddividere le pene pecuniarie in 4 fasce a seconda del numero di quote massime stabilite:

- 1: da 130 a 347 quote
- 2: da 348 a 565
- 3: da 566 a 783
- 4: da 784 a 1000 (massimo delle quote massime)

Sanzione Pecuniaria (in quote)	Livello
130 – 347	1
348 – 565	2
566 – 783	3
784 – 1.000	4

In questo modo si viene a pesare in modo separato le pene pecuniarie e le pene interdittive.

In realtà il giudice può comminare sia le une che le altre, pertanto il peso-reato è una combinazione dei due contributi di pena.

Tuttavia nella definizione del modello di calcolo occorre tener conto del fatto che le due tipologie di pena comportano un danno diverso alle aziende in relazione alla loro diversa morfologia, dimensione, collocazione di mercato. Ad esempio una azienda di grandi dimensioni può sopportare in modo maggiore una sanzione pecuniaria rispetto a una di piccole dimensioni (che può essere economicamente e patrimonialmente più fragile). In caso di irrogazione della sanzione interdittiva più grave (sospensione dell'attività o commissariamento) forse potrebbe essere avvantaggiata una piccola impresa rispetto a una di dimensioni più grandi: la prima – infatti – potrebbe riconfigurarsi facilmente magari sotto altra denominazione sociale mentre la seconda subirebbe un danno di mercato e di immagine probabilmente irreparabile.

Nel modello occorre pertanto pesare in modo diverso sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive in relazione alla fisionomia aziendale.

Poiché SARAPPALTI S.p.A. è di dimensioni medio-grandi i pesi che si sono definiti sono:

- Sanzione interdittiva: **0,6**
- Sanzione pecuniaria: **0,4**

In definitiva ogni reato avrà associato un indice di **Gravità del Reato (GR)** dato da:

$$GR = 0,6 \cdot Si + 0,4 \cdot Sp$$

con S_i il livello (1-4) della sanzione interdittiva e S_p il livello (1-4) della sanzione pecuniaria.

Ottenuto per ogni reato il suo indice di Gravità GR, questi sono stati normalizzati a 100, separatamente per tipologia di reato.

Il procedimento di normalizzazione prevede di sommare tutti i valori GR e riproporzionarli in modo che la loro somma faccia 100.

1.6. Calcolo indice di correlazione attività reato

A questo punto è necessario trasformare la correlazione binaria fra attività e reato in una valutazione quantitativa tramite un Indice di Correlazione che nel presente modello è stabilito in una scala da 0 a 5:

Qualità della correlazione	Indice
Nessuna Correlazione	0
Bassa Correlazione	1
Medio – Bassa Correlazione	2
Media Correlazione	3
Medio – Alta Correlazione	4
Alta Correlazione	5

L'indice è attribuito alla coppia attività/reato valutando alcuni parametri qualitativi:

- **Semplicità di commissione** del reato (più è semplice commettere il reato, maggiore è la correlazione)
- **Frequenza** con cui l'attività è espletata (più l'attività è frequente, più aumenta la probabilità di commissione e più alto è l'indice)
- **Autonomia, livello e potere** del soggetto responsabile dell'attività (all'aumentare del potere e dell'apicalità di coloro che operano sull'attività aumenta l'indice).

1.7. Calcolo rischio potenziale

Il calcolo del **rischio potenziale** è a questo punto facilmente effettuabile poiché costituito dalla combinazione lineare, attività per attività, del prodotto "gravità del reato" normalizzata per l'indice di correlazione:

$$RA(k) = \sum_{j=1}^N GRN_j \cdot IC_j(k)$$

dove k indica la generica attività e j è l'indice che scandisce la lista dei reati correlati. Evidentemente per le attività che non hanno correlazione con i reati $IC(k)=0$.

Per semplicità $RA(k)$ viene arrotondato al valore intero più prossimo.

Il valore che si ottiene per ogni attività è compreso in un certo intervallo fra un minimo e un massimo calcolabili.

Si deve quindi dividere il rischio assoluto in 3 fasce equispaziate e una fascia contenente attività non correlate in modo da poter attribuire un valore qualitativo, attività per attività, al rischio. Ad esempio se il valore massimo di $RA(k)$ ottenuto è 100 i livelli di rischio si ripartiscono nel modo seguente:

A(k)	Livello Rischio Potenziale	
0	0	Nullo
sino a 35	1	Basso
da 36 a 74	2	Medio
da 74 a 100	3	Alto

In questo modo è quindi possibile stabilire un ranking delle attività in base al rischio assoluto.

1.8. Calcolo del peso dei controlli

Per ciascuna attività a rischio potenziale è necessario analizzare tutti i controlli in essere. Questa analisi è guidata dalla clusterizzazione delle tipologie di controlli individuata dalle Linee Guida Confindustria, che prevedono:


- Esistenza di procedure formalizzate;
- Codice etico;
- Tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali;
- Sistemi informativi;
- Formazione e addestramento;

- Controlli di linea;
- Attività di monitoraggio svolte da organi indipendenti o terzi.

Ottenuto l'elenco dei controlli in essere, si deve effettuare una loro valutazione in termini quali-quantitativi.

Per effettuare la **valutazione qualitativa** è possibile rifarsi alla classificazione dei controlli tipica dell'Internal Auditing secondo cui essi sono suddivisi per tipologie.

I controlli possono infatti essere effettuati regolarmente durante lo svolgimento dell'attività o a conclusione di essa da personale normalmente coinvolto nel processo (*controlli di 1° livello*) oppure effettuati da funzioni esterne all'area controllata (*controlli di 2° livello*). I controlli possono inoltre essere effettuati in maniera *automatica*, attraverso strumenti elettronici quali quelli offerti dal sistema informativo aziendale, o *manuale* da parte di un dipendente. Possono inoltre essere *preventivi* rispetto al compiersi dell'attività oppure *a consuntivo* successivamente al suo verificarsi.



Tipo di controllo	simbolo
Controllo di 1° livello 1	1
Controllo di 2° livello 2	2
Controllo Manuale M	M
Controllo Automatico A	A
Controllo Preventivo P	P
Controllo Consuntivo C	C

E' abbastanza semplice dimostrare che l'efficacia di questi controlli varia a seconda della tipologia a cui appartengono: tipicamente infatti un controllo di 1° livello è più efficace di un controllo di 2° livello, un controllo automatico di un controllo manuale e un controllo preventivo di un controllo effettuato a consuntivo.

Per queste ragioni l'efficacia dei controlli può essere così schematizzata:

Livello	Modalità effettuazione	Tempistica Controllo	Efficacia
1^ livello	Automatico	Preventivo	Alta
	Manuale	Preventivo	Media
	Automatico	Consuntivo	Media
	Manuale	Consuntivo	Bassa
2^ livello			Bassa

L'efficacia di un controllo corrisponde, in definitiva, alla sua capacità di ridurre il rischio potenziale intrinseco nell'attività controllata.

1.9. Valutazione rischio residuo e ranking attività

I controlli esistenti hanno di per sé una capacità di ridurre il rischio potenziale dell'attività alla quale sono applicati, determinando quindi attività per attività il cosiddetto **rischio residuo**.

Ciascuna delle attività analizzate possiede tipicamente uno o più controlli per ciascuna classe (ad esempio l'esistenza di procedure formalizzate può attuarsi in una o più procedure riferibili alla stessa attività, più o meno efficaci e complete). Per questo motivo è necessario effettuare oltre ad una valutazione quantitativa relativamente alla presenza e al numero dei controlli anche una valutazione qualitativa dell'efficacia dei suddetti controlli.

Un semplice esempio è costituito appunto dalle procedure: oltre alla verifica dell'esistenza e del numero di procedure presenti sull'attività è opportuno verificare che esse siano conosciute e adeguatamente recepite, ad esempio verificando se vengono pubblicate e distribuite a tutti gli interessati tempestivamente, se viene segnalata la pubblicazione di una nuova procedura o l'aggiornamento della *release* etc.

Nel caso specifico di SARAPPALTI S.p.A. i controlli sono stati così classificati e "pesati":

Peso dei controlli (in centesimi)	
Esistenza di procedure	0,25
Codice Etico	0,10
1AP	0,20
1MP	0,15
1AC	0,15
1MC	0,10
2	0,05

A questo punto si è proceduto ad applicare il "peso" dei controlli al "rischio potenziale" arrivando così a determinare il **rischio residuo** che è stato così classificato:

Tabella del rischio residuo		
da	a	
	35	ACCETT.
36	100	NON ACCETT.

Si può quindi ragionevolmente stimare che una Bassa efficacia dei controlli non riesca ad attenuare l'alto rischio potenziale, al contrario una Media o Medio-Alta efficacia dei controlli riesca a portare l'attività fino ad un **rischio residuo accettabile**.

E' importante ricordare che il livello di accettabilità del rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01 deriva infatti dalla condizione di non eludibilità (se non in modo fraudolento) dei controlli in essere da parte del dipendente che commette reato.

Laddove il rischio potenziale risulta essere BASSO (ovvero inferiore a 35), non si è proceduto al calcolo della correlazione rischio / attività.

1.10. Aggiornamento dell'analisi del rischio.

Il D.Lgs. 231/01 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia e effettività agli strumenti di prevenzione di commissione reati.

L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata una attività dinamica che prevede almeno una volta l'anno un ciclo di aggiornamento in modo da mettere l'Organismo di Vigilanza e in generale l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischiosità della propria gestione.

Si tratta quindi di ripetere l'intero ciclo di analisi su tutte le attività aziendali aggiungendo se necessario le modifiche legislative intervenute dall'ultimo aggiornamento (es. nuovi reati, nuove modalità di gestione dei rischi, etc.) e le modifiche ai processi derivanti dagli interventi organizzativi effettuati e dall'evoluzione dell'azienda.

In definitiva si dovrà ricalcolare il profilo di rischio applicando il modello e individuando quindi sia il Rischio Assoluto che quello Residuo.

In questo processo di aggiornamento non ha importanza il confronto complessivo fra il profilo di rischio attuale e il precedente in quanto le due situazioni si riferiscono a contesti organizzativi e legislativi fra loro non necessariamente confrontabili.

Pertanto le azioni di miglioramento o correttive saranno definite non tanto sulla base di un differenziale fra profili di rischio diversi ma sulle evidenze mostrate dall'analisi di rischio aggiornata.

Tuttavia, pur se un confronto complessivo non ha significatività, utili indicazioni su attività da intraprendere per prevenire la commissione di reati possono essere date da differenziali (positivi o negativi) di rischiosità di una o più attività. Valutando infatti il perché una certa attività ha modificato il suo rischio residuo si possono trarre utili indicazioni sulle più opportune aree di intervento.

Inoltre è evidente che una attenzione particolare dovrà essere posta a quelle attività che per una serie di motivi cessano di essere non applicabili entrando così nella valutazione di rischio.

Il Modello di Rischio deve essere aggiornato almeno **una volta l'anno** o anche più frequentemente sulla base di esigenze particolari e evidenziate dall'organismo di vigilanza.

2. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO.

SEZIONE "A": ART. 24 DEL DECRETO ("INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO").

1. Fattispecie di reato.

Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Da un punto di vista puramente teorico, va precisato che i reati che sanzionano le frodi finalizzate all'indebita captazione di contributi pubblici, di cui agli articoli 316 *ter* e 640 *bis* c.p., potrebbero consumarsi qualora SARAPPALTI S.p.A. producesse documenti falsi per risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e per potere, conseguentemente, beneficiare di contributi di natura statale o comunitaria.

Come è noto, la linea di demarcazione tra l'ipotesi di *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (ex art. 316 *ter* c.p.) e quella di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (ex art. 640 *bis* c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere gli artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

L'ipotesi di *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico* (prevista e punita dall'art. 640 c.p.) appare configurabile in tutti quei casi in cui un soggetto interno all'ente svolga un'attività criminosa finalizzata alla attestazione di condizioni essenziali per partecipare a una gara, ovvero per ottenere licenze, concessioni, autorizzazioni o agevolazioni.

Quanto alla induzione in errore mediante artifici o raggiri, si pensi all'ipotesi in cui si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, ad esempio supportate da documentazione artefatta.

Per quanto concerne il reato di *Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico*, si può ipotizzare l'alterazione di registri informatici tenuti da Pubbliche Amministrazioni per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o per ottenere contributi

pubblici; ovvero per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione competente.

Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di violazione di un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. Identificazione dei processi e delle figure aziendali a rischio.

2.1 Truffa, malversazione e indebita percezione di erogazioni

In relazione a questi reati, i processi a rischio coinvolgono i responsabili delle seguenti aree:

- **AU**
- **AMM**
- **RP**

Il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: BASSO**
- **AMM: BASSO**
- **RP: BASSO**

2.2 Frode informatica

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto Legislativo in esame nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

La frode informatica sarà oggetto di specifica trattazione nella sezione reati informatici di cui all'art.24 bis.

3. Procedure e controlli.

SARAPPALTI S.p.A. non percepisce contributi nazionali e comunitari. In ogni caso si ritiene opportuno prevedere una specifica procedura da adottare nell'ipotesi in cui la Società dovesse decidere di accedere a sovvenzioni nazionali o comunitari.

Obiettivo e ambito del protocollo.

Obiettivo del presente documento è disciplinare gli aspetti organizzativi, autorizzativi e procedurali relativi alla gestione dei progetti finanziati. In particolare, il presente documento definisce le responsabilità e le modalità operative dei soggetti coinvolti al fine di garantire la corretta e tempestiva elaborazione della documentazione relativa alle domande di finanziamento agevolato afferenti le spese di ricerca ed innovazione.

I progetti finanziati sono progetti aziendali per i quali è prevista dalla normativa vigente l'erogazione di agevolazioni pubbliche (contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, agevolazione fiscale, etc.).

Poteri autorizzativi e di firma e gestione risorse finanziarie.

La richiesta di finanziamenti può essere effettuata dall'Amministratore Unico che è l'unico soggetto autorizzato a trattare, decidere e stipulare per conto della Società i contratti per l'assunzione di ogni tipo di finanziamento con gli enti finanziatori.

Il pagamento al fornitore delle fatture relative a progetti finanziati, in linea con le deleghe aziendali stabilite, è effettuato dall'Amministratore Unico, previa autorizzazione del responsabile del progetto.

Norme etiche e normativa vigente.

Ciascun dipendente è tenuto pertanto ad esibire un comportamento in linea con:

- La normativa vigente;
- Il Codice Etico della Società.

Nella gestione della pratica e dei contatti con gli Enti Pubblici interessati (principalmente, Ministero delle Attività Produttive, Assessorati Regionali) e/o con gli enti "gestori" incaricati dall'Ente pubblico erogante, è fatto espresso divieto di promettere beni o vantaggi di alcun tipo a rappresentanti della Pubblica Amministrazione coinvolti nella fase di istruttoria, approvazione o verifica di avanzamento del progetto al fine di esercitare pressioni sul meccanismo decisionale.

ASPETTI PROCEDURALI

PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED APPROVAZIONE INTERNA	
La Direzione aziendale che ritiene di poter accedere ai finanziamenti pubblici deve elaborare una preliminare scheda contenente: - L'attività finanziabile; - I riferimenti normativi del finanziamento; - Una bozza preliminare di progetto.	Responsabile di Unità
I progetti da presentare per la richiesta di finanziamenti/agevolazioni devono essere sempre autorizzati dall'AU. AU nomina il Responsabile di Progetto (RP).	AU
RP per ottenere l'approvazione interna, deve fornire tutti i dati previsti dalle disposizioni aziendali: - Titolo ed obiettivi; - Modalità di esecuzione, attività, tempi e fasi di realizzazione; - Enti coinvolti e numero di risorse; - Stima della spesa necessaria per anno, suddivisa per voce di spesa ammissibile all'agevolazione e centro di costo.	RP
AMM dà la propria approvazione dopo aver verificato: - L'aderenza del programma alle tipologie di progetti finanziabili; - La regolarità e la correttezza delle informazioni fornite.	AMM
La richiesta all'Ente finanziatore deve essere sottoscritta dall'Amministratore Unico	AU

RIEPILOGO COSTI	
I dati di costo relativi a: - Impegni di personale; - Fatture di attrezzature; - Fatture relative a materiali di consumo; - Fatture di consulenti, prestazioni di terzi; - Viaggi e missioni. Vengono trascritti da AMM su un apposito libro vidimato e bollato fornito dall'Ente Finanziatore, quando previsto dalla legge, oppure su altri documenti previsti nel contratto. AMM invia agli Enti Finanziatori o al Ministero competente, semestralmente e comunque non oltre 60 giorni dalla fine del semestre, il materiale richiesto (schede di presenza, relazioni, preventivi e consuntivi di spesa). Laddove la normativa specifica preveda termini diversi, saranno questi a dover essere rispettati. Pertanto, il RP deve inviare alla Direzione di amministrazione e finanza la documentazione di competenza entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura del semestre.	AMM RP
ARCHIVIAZIONE	
Tutta la documentazione ricevuta rimane archiviata presso la Direzione di Amministrazione almeno 10 anni dopo la fine del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato (salvo indicazioni contrarie). RP deve archiviare cronologicamente tutta la documentazione scientifica in modo da renderla facilmente consultabile agli <i>auditor</i> degli Enti Finanziatori/Ministeri competenti.	AMM RP

La procedura adottata da SARAPPALTI S.p.A.:

- Consente la ripartizione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte nel processo in ossequio al principio della segregazione;
- Facilita la realizzazione di attività di audit anche da parte di soggetti non coinvolti direttamente nella percezione dei contributi/finanziamenti, in ottemperanza al principio del controllo;

- Assicura la standardizzazione delle modalità di svolgimento delle attività, facilitando il processo di apprendimento e formazione del personale;
- Facilita la tracciabilità delle operazioni.

Per quanto attiene ai controlli sono manuali, ovvero:

- Di primo livello da parte di RP per i controlli di tipo preventivo e di AMM per quelli consuntivi;
- Di secondo livello da parte delle autorità di audit dell'ente erogatore secondo la specifica normativa.

Pertanto, in coerenza con le previsioni delle Linee guida di Confindustria:

- Ogni operazione, transazione, azione è verificabile, documentata, coerente e congrua. Ciò consente la tracciabilità delle operazione in quanto ciascuna di esse possiede un adeguato supporto documentale che facilita i controlli e fornisce adeguata evidenza;
- Ciascun processo coinvolto è caratterizzato dalla segregazione delle attività: le procedure aziendali sono strutturate in modo da garantire la separazione tra la fase di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione, rendicontazione e controllo delle attività medesime.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

A) Principi generali di comportamento.

E' opportuno prevedere dei principi generali di comportamento che andranno osservati qualora la società acceda a qualsiasi forma di contributi nazionali e/o comunitari.

Pertanto è fatto obbligo di:

- Osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- Instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da

integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art.24 del Decreto;

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle fattispecie di reato-presupposto di cui all'art.24 del Decreto.

In particolare è fatto divieto di:

- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;
- Destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- Attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi al fine di chiedere ed ottenere contributi/finanziamenti pubblici (comunitari e nazionali);
- Porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni statali o comunitarie.

B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

E' necessario, quale forma di controllo, che il AU metta a conoscenza l'OdV delle forme di contributo nazionale e/o comunitario che vengano richieste dalla Società.

In relazione all'ammontare del contributo, alla sua periodicità ed alla sua natura, l'OdV dovrà predisporre ed eseguire specifici e mirati controlli, avvalendosi del supporto di consulenti esterni particolarmente qualificati.

In particolare, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

Truffa, malversazione ed indebita percezione di erogazioni.

- Effettuazione di verifiche di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione.
- Effettuazione di verifiche contabili sulla documentazione utilizzata per l'ottenimento del contributo;

- Effettuazione di riscontri in fatto al fine di riscontrare la veridicità delle operazioni/transazioni documentate.

Inoltre, il AU nomina un Responsabile Interno per ogni operazione a rischio. Il Responsabile:

- Vigila sul regolare svolgimento dell'operazione;
- È il soggetto referente dell'operazione;
- Comunica all'Organismo di Vigilanza (OdV) le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto;
- Redige un'apposita scheda di evidenza;
- Sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo.

5. Rischio residuo.

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per tutti i responsabili di Direzione/Unità coinvolti il rischio risulta essere **ACCETTABILE**.

SEZIONE "B": ART. 24 BIS DEL DECRETO ("DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI").

1. Fattispecie di reato.

Frode informatica (art.640 ter c.p.); Documenti informatici (art.491 bis c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Sanzioni penali (art. 55, comma 9; D.Lgs. 21 Novembre 2007, n.231); Trattamento illecito di dati (art. 167, Parte III, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196); Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168, Parte III, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196); Misure di sicurezza (art. 169, Parte III, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196); Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170, Parte III, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196); Altre fattispecie (art. 171, Parte III, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196); Pene accessorie (art. 172, Parte III, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196).

Da un punto di vista teorico, si ritiene di dover fornire alcune semplici esplicazioni sulle principali fattispecie di reato-presupposto previste in questa Sezione:

- La frode informatica (art.640 *ter* c.p.) assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione e costituisce, pertanto, una tipologia di illecito ad oggi poco frequente;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.): viene introdotto lo "*scopo del danneggiamento illecito*" nelle azioni di creare o procurare virus e malware, produrre, importare e usare dongle, smart card, skimmer e prodotti hw/sw analoghi. L'articolo in questione non riguarda l'effetto che da tali azioni consegue, ma la semplice attività di possesso degli "strumenti"; in particolare le modalità e le misure che seguono

riguardano le attività di "procurarsi, produrre, riprodurre, consegnare ..." condotte attraverso le postazioni informatiche;

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis*). E' prevista la punibilità su querela dell'offeso (per il caso di danneggiamento di informazioni, dati, ... altrui); la querela deve avvenire entro i termini di legge (tre mesi dalla notizia del fatto, pena l'improcedibilità dell'azione penale). Va prestata attenzione al fatto che se l'abuso viene commesso sfruttando la qualità di "operatore del sistema", si procede d'ufficio;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*): riguarda i dati, non genericamente "altrui", ma dello Stato, utilizzati dallo Stato o di pubblica utilità. Perché venga commesso reato è sufficiente che venga effettuato il tentativo (reato a consumazione anticipata), purché si tratti di un'azione in grado di realizzare il danneggiamento. L'effettiva distruzione dell'informazione costituisce circostanza aggravante;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*): viene punito il danneggiamento di sistemi informatici e/o telematici *altrui* (corrispondente all'art. 635-*bis* c.p. che si riferisce al danneggiamento delle informazioni). E' questo un *reato di evento*, cioè è necessario che si verifichi il danneggiamento;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*): perché venga commesso reato è sufficiente che ci sia il tentativo (reato a consumazione anticipata), purché si tratti di un'azione in grado di realizzare il danneggiamento; l'articolo riguarda i *sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*; la effettiva distruzione costituisce una circostanza aggravante;
- Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (Art. 55, comma 9 *D.Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231*).

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

In via del tutto ipotetica e potenziale i reati in oggetto potrebbero essere commessi da qualsiasi dipendente o amministratore che abbiano accesso ad un computer in rete.

In ogni caso il rischio si ritiene essere **MEDIO**.

3. Procedure e controlli.

In considerazione peraltro, dell'attuale dotazione informatica (hardware e software) e della tipologia di attività imprenditoriale, appare non concretamente realizzabile la fattispecie di reati in esame. In ogni caso, a titolo preventivo, sono stati adottati i seguenti sistemi di controllo:

- I dipendenti che hanno l'autorizzazione ad operare su Internet, hanno un accesso dedicato avendo ogni postazione un numero identificativo IP;
- Ogni computer è dotato di password di accesso;
- Ogni utente deve cambiare la password almeno semestralmente;
- Tutte le password sono custodite in busta chiusa e custodite da un dipendente con specifica lettera di incarico;
- Vengono predisposti e attuati idonei corsi di formazione sul rischio derivante da un illecito uso dello strumento informatico.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

A) Principi generali di comportamento.

E' opportuno prevedere dei principi generali di comportamento che andranno osservati da tutti i dipendenti della Società:

Pertanto è fatto obbligo di:

- Osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano l'uso di strumenti informativi;
- Utilizzare gli strumenti informatici di SARAPPALTI S.p.A. esclusivamente per fini aziendali;
- Non utilizzare gli strumenti informatici aziendali per realizzare una delle condotte illecite di cui all'art.24 *bis* del D.Lgs. n.231/2001.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- Cedere a terzi la propria password di accesso al sistema informatico aziendale;
- Rispettare tutte le misure di sicurezza, a tutela del sistema informatico aziendale, previste dalle norme regolamentare, dalle disposizioni interne e dal Codice etico;
- Rispettare la normativa sulla *privacy*;
- Utilizzare per fini personali le notizie ed i dati informatici cui si ha accesso;
- Utilizzare per scopi diversi da quelli propri della funzione aziendale esercitata, le notizie ed i dati informatici cui si ha accesso;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

L'OdV dovrà predisporre ed eseguire specifici e mirati controlli.

5. Rischio residuo.

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per tutti i responsabili di Unità coinvolti il rischio risulta essere **ACCETTABILE**.

SEZIONE "C": ART. 24 TER DEL DECRETO ("DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA").

1. Fattispecie di reato.

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone ed all'acquisto ed alienazione di schiavi (art.416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.); scambio elettorale, politico, mafioso); sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R. n.309/1990).

Le fattispecie di reato di cui all'art.24 *ter* appaiono di difficile realizzazione per la tipologia di attività svolta da SARAPPALTI S.p.A. e la sua proprietà pubblica. Va considerato, inoltre, che tali reati assumono rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. n.231/2001 in quanto realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda. Pertanto, anche laddove perpetrati non sarebbero certamente riconducibili ad un interesse o vantaggio per SARAPPALTI S.p.A. ma rimarrebbero esclusivamente finalizzate ad un interesse o vantaggio personali dell'autore.

Va rilevato, inoltre, che l'interesse e/o il vantaggio deve direttamente provenire dal vincolo associativo, il che induce a ritenere, allo stato, che il rischio di commissione di una responsabilità della società sia, anche per la proprietà pubblica del capitale sociale di SARAPPALTI S.p.A., per lo più teorico poiché nell'ipotesi di reato associativo, la società è più uno strumento per la realizzazione del reato. Pertanto, appare difficile che il reato venga posto in essere nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

SEZIONE "D": ART.25 DEL DECRETO ("CORRUZIONE E CONCUSSIONE").

1. Fattispecie di reato.

ConcuSSIONE (art.317 c.p.); Corruzione per atti d'ufficio (art.318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarte c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

SARAPPALTI S.p.A. può incorrere nei reati contro la Pubblica Amministrazione, con riguardo alle fattispecie corruttive (in senso attivo) in veste di privato che potrebbero consumarsi qualora, nel corso della partecipazione a gare pubbliche, vi siano dazioni di denaro finalizzate all'aggiudicazione della gara. Ancora, può incorrere in tali fattispecie di reato qualora, nel corso di ispezioni volte a verificare il rispetto della normativa in materia ambientale o di protezione dei lavoratori, fiscale, previdenziale o eseguite da organi pubblici competenti alla vigilanza sull'attività della società, in cui la dazione di denaro sia finalizzata a evitare sanzioni in conseguenza delle violazioni riscontrate.

Il reato può essere integrato non solo dal ricevimento della somma di denaro, ma anche dall'ottenimento di una qualsiasi utilità da parte dell'*intra-neus*: si pensi, a titolo esemplificativo, all'assunzione, quale dipendente della società, di un congiunto del pubblico ufficiale il quale faccia parte dell'amministrazione che procederà all'aggiudicazione di un appalto di rilevante valore; l'affidamento di incarichi di consulenza a professionisti in qualche modo "collegati" all'*intra-neus*.

Poco probabile appare, poi, l'ipotesi di responsabilità della società per concussione. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

In relazione all'ipotesi di *Corruzione in atti giudiziari* vengono in rilievo tutte le controversie in cui la società è parte: si pensi, in particolare, al contenzioso con i propri dipendenti o con i clienti. In tali casi, infatti, l'azienda potrebbe avere interesse a commettere atti corruttivi al fine di risultare vittoriosa ed evitare, per esempio, la condanna al risarcimento del danno.

2. Identificazione dei processi e delle figure aziendali a rischio.

In relazione a questi reati, si è ritenuto procedere ad un'analisi per processi/attività. In particolare:

Partecipazione a gare: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice:

- **AU**

Il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: ALTO**

Ispezioni di Enti Pubblici: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice:

- **AU**
- **AMM**
- **RP**
- **PERS**
- **RSPP**

Il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: ALTO**
- **RSPP: ALTO**
- **AMM: MEDIO**
- **RP: MEDIO**
- **PERS: MEDIO**

Attività strumentali: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice

- **AU**
- **RP**

- **RP**
- **RGQAS**

Il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: ALTO**
- **RP: MEDIO**
- **PERS: MEDIO**
- **RGQAS: MEDIO**

3. Procedure e controlli.

Appalti di lavori pubblici

La partecipazione agli appalti di servizi, al momento, non costituisce attività principale di SARAPPALTI S.p.A.

Ispezioni di Enti Pubblici

Una particolare area a rischio è quella dell'attività svolta dagli Organi ispettivi. SARAPPALTI S.p.A., infatti, è soggetto, ai controlli ispettivi in materia fiscale, previdenziale e privacy. Inoltre in quanto partecipante a gare pubbliche è soggetta anche al controllo dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Appare evidente che non è possibile, per la molteplicità e complessità, regolamentare i rapporti con la P.A. con un'unica procedura, bensì è nell'ambito della procedura che disciplina la specifica attività da compiere che viene individuato chi è legittimato ad avere rapporti con la stessa e le specifiche modalità. In ogni caso, nella parte "**Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**" verranno dettate puntuali e distinte norme comportamentali da osservare laddove vengano poste in essere attività sensibili.

In riferimento ad SARAPPALTI S.p.A., dalla descrizione dei flussi finanziari si evidenzia che essi, sia in entrata che in uscita, sono proceduralizzati e, quindi, puntualmente tracciabili.

Inoltre, ogni uscita di denaro deve essere supportata da idonea documentazione (fiscale o altra) che, a sua volta, presuppone la verifica in concreto del bene o della prestazione acquisita.

A ciò va aggiunta la parcellizzazione della procedura dei pagamenti, che è informatizzata, e la previsione di diversi "livelli" autorizzativi in relazione agli importi. Il che, quindi, impedisce la possibilità di creare fondi occulti, ad esempio, tramite false fatturazioni.

Pertanto, appare difficile per SARAPPALTI S.p.A. la realizzazione di reati contro la P.A. mediante l'erogazione di somme di denaro, salva l'ipotesi di un fraudolento aggiramento delle procedure.

Attività strumentali

Si configurano come reati di corruzione anche quelli il cui oggetto dell'erogazione o della promessa di tale erogazione non sia denaro, ma una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via teorica ed esemplificativa:

- Omaggi e regalie;
- Dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- Assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- Cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, etc.

In concreto, però, appaiono difficilmente realizzabili le condotte sopraccitate in quanto:

- Le assunzioni sono formalizzate in una puntuale procedura;
- Gli omaggi, le regalie e atti di cortesia in genere sono di valore esiguo e comunque di carattere per lo più istituzionale. Inoltre, gli atti di liberalità sono finalizzati esclusivamente alle attività di carattere benefico;
- In riferimento, invece, agli incarichi di consulenza la SARAPPALTI S.p.A. ha sottoscritto una serie di contratti di convenzione che sono preceduti da un'attenta analisi di mercato che viene effettuata da parte dell'unità richiedente.

Dal momento dell'approvazione del presente Modello, l'analisi di mercato deve essere documentata da una relazione al AU redatta dall'Unità interessata. L'Unità interessata deve motivare, inoltre, la necessità della consulenza e l'assenza in azienda di specifiche competenze professionali. Le convenzioni non possono avere durata superiore all'anno anche se possono essere prorogabili in assenza di disdetta entro un periodo di tempo predeterminato.

Per quanto riguarda i mandati legali, previa analisi di mercato effettuata da AU, viene sottoscritta una convenzione con legali esterni che non può avere durata superiore al biennio seppur tacitamente prorogabile. In ipotesi specifiche è possibile l'affidamento di un mandato ai legali con i quali non è stata sottoscritta una convenzione, previa istanza dell'unità operativa interessata e avallo da parte di AU;

- Le consulenze ed i mandati vengono semestralmente monitorati dall'Organismo di Vigilanza;
- Gli acquisti di beni e servizi vengono effettuati secondo la procedura "Approvvigionamenti" (Cod. 08 – c.r. 2), che prevede una segregazione di funzioni e specifici punti di controllo di tipo preventivo e consuntivo manuali;
- Le transazioni, se giudiziali vengono proposte dal legale esterno e previo parere favorevole di AU, vengono autorizzate e sottoscritte dal AU. Analogamente per le transazioni che intervengono nella fase precedente a quella giudiziale, la proposta deve essere fatta dall'unità operativa interessata, avallata, autorizzata e sottoscritta dal AU;
- Per quanto concerne la gestione del patrimonio, l'acquisto di immobili è proceduralizzato nel seguente modo:
 1. AU deve affidare ad una società del settore immobiliare un'indagine di mercato;
 2. L'esito dell'indagine di mercato deve essere compendiato in una relazione contenente la puntuale proposta di acquisto. Tale relazione deve essere sottoscritta anche da AMM al fine di garantire la copertura finanziaria dell'operazione.
- Con riferimento alle locazioni, queste devono essere proceduralizzate nel seguente modo:
 1. AU comunica la necessità di prendere in locazione un immobile e farsi autorizzare in via preliminare alla locazione;
 2. AU affida ad una società del settore immobiliare un'indagine di mercato;

3. L'esito dell'indagine di mercato deve essere compendiato in una relazione del AU contenente la puntuale proposta di locazione. Tale relazione deve essere sottoscritta anche da AMM al fine di garantire la copertura finanziaria dell'operazione.
4. Per locazioni di importo inferiore e € 18.000 annuali, il AU procede direttamente alla sottoscrizione del contratto di locazione.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

A) Principi generali di comportamento.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del modello.

E' fatto inoltre obbligo di:

- Osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- Instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurare e mantenere, nello svolgimento di tutte le attività relative al pubblico servizio, rapporti con i terzi informati a criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del Decreto;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto d'interessi nei confronti della P.A. in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art.25 del D.Lgs. n.231/2001.

In particolare, è fatto divieto di:

- Fare ricorso a consulenti esterni qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'ente; ovvero in assenza di una comprovata ed assoluta necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'azienda;
- Riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- Effettuare pagamenti in cash o in natura, salvo che nel caso di acquisti di modico valore;
- Assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o di indurle ad assicurare vantaggi per l'azienda;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SARAPPALTI S.p.A.

B. Principi di attuazione dei processi decisionali.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo a), devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

Processi strumentali alla commissione dei reati di concussione e corruzione:

- Selezione del personale: il processo deve essere informato ai seguenti principi:
 - ❖ Tracciabilità delle fonti di reperimento dei *Curricula vitae* (ad es. società di *head-hunting e recruitment*, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
 - ❖ Previsione di distinte modalità di valutazione "attitudinale" e "tecnica" del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati;
 - ❖ Validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;

- ❖ Dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali SARAPPALTI S.p.A. intrattiene rapporti contrattuali.

➤ Gestione delle risorse finanziarie:

Pagamenti: il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ❖ Separazione di responsabilità tra:
 - Chi ordina un bene o un servizio;
 - Chi lo riceve e comunica il ricevimento;
 - Chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento;
 - Chi istruisce il pagamento;
 - Chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- ❖ Divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione di ordine o contratto, di ricevimento, di fattura o giustificativo;
- ❖ Divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un determinato ammontare;
- ❖ Obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura;
- ❖ Centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per piccola cassa nei punti periferici (unità richiedenti, compartimenti);
- ❖ Tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo;
- ❖ Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- ❖ Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema informatico interno aziendale.

Incassi: il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ❖ Modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici; ritiro effetti o ricevute bancarie);
- ❖ Riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto; riconciliazioni delle risposte pervenute).

Apertura e gestione di conti bancari: il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ❖ Autorizzazione per l'apertura di conti bancari del AU;
- ❖ Firme abbinata per operazioni superiori ad una determinata soglia;
- ❖ Riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche;
- ❖ Gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti professionali aziendali diversi da coloro che hanno il potere di operare con le banche;
- ❖ Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari di SARAPPALTI S.p.A., ad eccezione delle piccole casse.

Inoltre, coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisioni su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamenti e riscossioni) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;

➤ In riferimento specifico alle consulenze:

- ❖ I professionisti devono essere selezionati sulla base di criteri obiettivi e comunque sulla scorta delle professionalità che possono essere utili all'azienda;
- ❖ Prima dell'affidamento dell'incarico l'unità che richiede la consulenza deve redigere un'apposita nota con allegato il curriculum vitae, ove si ricorra al professionista per la prima volta, in cui viene fornita una breve motivazione circa tale scelta;
- ❖ Deve essere espresso, sempre dall'unità richiedente, un parere circa la congruità del corrispettivo economico richiesto dal consulente.

C. Partecipazione e bandi per assegnazione di pubbliche forniture.

Le procedure aziendali regolamentano in maniera dettagliata gli appalti di lavori, forniture e servizi nei quali SARAPPALTI S.p.A. opera quale soggetto pubblico.

Comunque, si ritiene di dover prevedere specifiche norme comportamentali. In particolare:

- Verificare la corretta applicazione delle procedure di partecipazione ai bandi, sia con riferimento alla fase di ricezione delle informazioni circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando, sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capo-fila) che indice il relativo bando;
- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- Effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite *outsourcer*, sugli Enti contattati, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte dalla P.A. tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- Monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa.

Al fine di garantire il pieno e puntuale rispetto dei sopraccitati principi, PERS supervisionerà il rispetto degli stessi, tramite adeguata formalizzazione di tutti i passaggi e controlli effettuati.

5. Rischio residuo.

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **ACCETTABILE**.

SEZIONE "E": ART.25 BIS DEL DECRETO (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI).

Fattispecie di reato.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Il rischio di commissione dei reati nummari all'interno di SARAPPALTI S.p.A. risulta praticamente nullo in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento utilizzato nello svolgimento dell'attività aziendale.

Condotte criminose di questo tipo potrebbero, quindi, essere poste in essere solo da soggetti che abbiano disponibilità di denaro per eventuali esigenze improvvise e sempre per acquisti di modico valore.

SEZIONE "F": ART.25 BIS.1. (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO).

1. Fattispecie di reato

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p.).

Di tutte le fattispecie di reato-presupposto comprese in questa Sezione, le uniche che in concreto possono essere realizzate da soggetti apicali o dipendenti di SARAPPALTI S.p.A. sono quelle di cui all. art.513 bis c.p. e art. 517 c.p.

Il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: MEDIO**
- **AMM: MEDIO**
- **COMM: MEDIO**
- **ACQ: MEDIO**
- **RP: MEDIO**

2. Rischio residuo.

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **ACCETTABILE**.

SEZIONE "G": ART.25 TER (REATI SOCIETARI).

1. Fattispecie di reato

In considerazione della complessità delle fattispecie di reato-presupposto considerate dall'art.25 ter, si ritiene opportuno procedere ad un'analisi delle stesse per categorie:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2622 c.c.).

Un ruolo di particolare rilievo, tra le fattispecie di reato che attengono alle vicende societarie, assumono certamente i reati di false comunicazioni sociali.

La radicale riforma attuata dal D.Lgs. 61/2002, e, in particolare, le innovazioni sotto il profilo sanzionatorio e l'introduzione di un'aggravante speciale per la sola fattispecie delittuosa, ha inciso solo in minima parte sull'applicabilità dell'art.25 ter.

L'unico profilo di novità da tenere in considerazione attiene infatti all'intervenuto ampliamento del novero dei soggetti attivi dei reati: in ragione del nuovo testo introdotto dall'art. 30 legge n.262/2005, gli artt. 2621 e 2622 c.c. risultano dunque applicabili - oltre che agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori - anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (anche se questa figura non è presente in SARAPPALTI S.p.A. poiché non applicabili le disposizioni di cui al TUF n.58/1998).

Per il resto, il legislatore ha strutturato la risposta punitiva tenendo conto di due distinte ipotesi: il falso che non sia produttivo di danni (art. 2621 c.c.) ed il falso in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.). A questi va aggiunto il falso che abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società (art. 223 cpv legge fall.), che tuttavia non interessa ai nostri fini.

In sostanza, la gravità dei fatti risulta proporzionale alla gravità delle offese: quando la falsa comunicazione sociale ha carattere esclusivamente formale e dunque non lede alcun interesse concreto dei soci o dei creditori (art. 2621 c.c.) si versa in un'ipotesi di illecito contravvenzionale; viceversa quando la falsa comunicazione sociale arreca un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (art. 2622 c.c.) si versa in un'ipotesi delittuosa, seppure perseguibile a querela di parte.

L'ipotesi contravvenzionale si apre con una clausola di riserva: ovvio che la configurabilità dell'ipotesi più grave esclude l'applicabilità dell'art. 2621 c.c.; tuttavia, come sarà meglio precisato, ove il reato previsto e punito dall'art. 2622 c.c. non risulti perseguibile per carenza della condizione di procedibilità, non sembra potersi escludere che i soggetti attivi siano comunque chiamati a rispondere della più lieve ipotesi contravvenzionale prevista dall'art.2621 c.c.

In entrambi i casi la condotta consiste nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione ovvero nella omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione. La predetta idoneità della condotta e l'introduzione di diverse soglie di punibilità lasciano intendere che la falsità penalmente rilevante non possa concretizzarsi in una semplice difformità operativa dai criteri fissati dalla legislazione vigente in materia di redazione del bilancio. In pratica i predetti elementi lasciano trasparire l'evidente intenzione del legislatore di privare di rilevanza penale il falso cosiddetto qualitativo.

Alla stregua di queste stesse considerazioni può dirsi che il fenomeno delle c.d. riserve occulte (accantonamenti non risultanti in bilancio) deve considerarsi privo di rilevanza penale solo ed esclusivamente ove le stesse siano contenute entro i limiti indicati dalle soglie di punibilità; al contrario può dirsi pacificamente esclusa la rilevanza penale delle c.d. riserve semioculte (palese insufficiente valutazione di cespiti) in quanto in tali ipotesi manca evidentemente l'inganno dei destinatari della comunicazione.

Occorre rilevare infatti che nella loro attuale formulazione gli artt. 2621 e 2622 c.c. presentano aspetti di particolare interesse quanto al profilo dell'elemento soggettivo del reato: è infatti richiesto il dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico, nonché il dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Quanto al danno, si è già anticipato che esso rileva quale evento del reato ai soli fini della configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c., la quale tuttavia fa esclusivo riferimento al danno patrimoniale ai soci o ai terzi, sicché rimangono privi di rilevanza tutti gli altri tipi di danno nonché quello patrimoniale arrecato alla società.

Con riguardo al momento consumativo, infine, i reati di false comunicazioni sociali si perfezionano con il deposito delle relazioni e dei bilanci ovvero con la ricezione da parte dei destinatari delle altre comunicazioni.

Un discorso a parte meritano i riflessi che può produrre sulla procedibilità per l'illecito dell'ente la mancata proposizione della querela per il reato societario presupposto.

In tal senso, occorre precisare che, a norma dell'art. 37 del D.Lgs. n.231/2001, *"non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per mancanza di una condizione di procedibilità"*.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 apporta delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile. Infatti, la legge ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate.

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.).

In ragione di quanto previsto dall'art. 31, comma 2 legge n.262/2005 (che ha modificato l'art. 25 *ter*, comma 1, lettera r D.Lgs. 231/01), il novero dei reati societari richiamati dall'art. 25 *ter* ricomprende anche la nuova fattispecie delittuosa di omessa comunicazione del conflitto di interessi, prevista e punita dall'art. 2629 *bis* c.c. (contestualmente introdotto nell'ambito del codice civile dall'art. 31, comma 1 l. 262/05).

Si tratta di un'ipotesi analoga a quella del vecchio art. 2631 c.c. (sostituito dal D.Lgs. 61/2002), che va ad affiancarsi all'immutato art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) a norma del quale sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri

un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società medesima un danno patrimoniale.

La nuova fattispecie è strutturata come reato proprio dell'amministratore, con esclusivo riguardo ai soggetti dotati di detta qualifica nell'ambito di società rientranti in una delle categorie descritte dalla stessa norma incriminatrice (società con titoli quotati in mercati regolamentati, banche, soggetti sottoposti a vigilanza a norma del T.U.F. o del T.U.B., *etc.*).

La condotta – evidentemente omissiva – è integrata, con il consueto sistema del rinvio normativo, mediante la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c., secondo cui:

- L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- L'amministratore deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Dal tenore letterale della norma, sembra potersi affermare che si tratta di un reato di mera condotta, come tale, da ritenere consumato a fronte della omessa comunicazione prima del compimento dell'operazione (sembra questo, in difetto di ulteriori indicazioni, il termine ultimo cui far riferimento). Infatti, l'espressione utilizzata dal Legislatore nell'ambito dell'art.2629 *bis* c.c. (*se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi*) sembra tipizzare una condizione obiettiva di punibilità piuttosto che prescrivere un evento di danno quale elemento costitutivo della fattispecie.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art.2637 c.c.).

Posto che i reati societari diversi da quelli previsti e puniti dagli artt. 2621, 2622 e 2629 *bis* c.c. rappresentano ipotesi che ricorrono con frequenza assai ridotta, in via generale può considerarsi che gli artt. 2623-2638 c.c. descrivono fattispecie di reato tra loro diverse, ma sostanzialmente riconducibili a due grandi categorie. Ne restano fuori solamente le ipotesi previste dagli artt. 2636 e 2637 c.c.

Nel primo caso risponde di *illecita influenza sull'assemblea* chiunque con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si tratta pertanto di un reato che solo astrattamente può ritenersi comune: l'uso del chiunque nell'indicazione del soggetto attivo, infatti, sembra nella prassi riferibile a quei soggetti capaci di avvantaggiarsi – direttamente o in via mediata – della determinata maggioranza: è facile presagire, dunque, la commissione dell'illecito per opera dei soci e degli amministratori.

La condotta deve realizzarsi attraverso modalità riconducibili alla simulazione o alla fraudolenza, sicché restano prive di sanzione le determinazioni di maggioranza che non siano indotte con atti di tale natura: d'altronde una scelta di senso contrario avrebbe sostanzialmente precluso l'ordinaria attività di gestione aziendale.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico coincidente con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Al contrario, risponde di *aggioaggio* (art.2637 c.c.) chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari: si tratta di un reato comune, che può essere integrato da due condotte alternative compiutamente descritte dalla norma.

Sul punto appare dunque opportuno limitarsi a sottolineare il mutato ambito applicativo della fattispecie *de qua*. L'art. 9 legge n. 62/2005 infatti – nel riformulare il delitto di "*manipolazione del mercato*", di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 – ha ridotto l'ambito applicativo dell'art. 2637 c.c. (aggioaggio), ricompreso nel novero dei reati presupposto richiamati dall'art. 25 *ter*.

Ne deriva che la norma da ultimo richiamata non consente più di ipotizzare una responsabilità amministrativa in capo all'ente con riguardo a quelle condotte trasposte dal delitto di aggioaggio a quello di manipolazione di mercato.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Come già precisato, i reati societari diversi da quelli previsti e puniti dagli artt. 2621, 2622 e 2629 *bis* c.c. rappresentano ipotesi che ricorrono con frequenza assai ridotta. In via generale può dunque considerarsi che gli artt. 2623-2638 c.c. descrivono fattispecie di reato tra loro diverse, ma sostanzialmente riconducibili a due grandi categorie, dalle quali restano esclusi solamente le ipotesi previste dai già esaminati artt. 2636 e 2637 c.c.

Appartengono alla prima delle due categorie le *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624 c.c.)², *l'impedito controllo* (art. 2625 c.c.) e *l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.), tutti reati che rappresentano ipotesi in cui diversi soggetti, a diverso titolo, espongono in determinati atti fatti o informazioni false o comunque omettono di indicare dati o notizie, ovvero impediscono un effettivo controllo sui dati forniti con particolare riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, così traendo in inganno i destinatari privati di dette comunicazioni ovvero impedendo agli organi di controllo di svolgere compiutamente le proprie funzioni.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

I citati reati costituiscono la seconda categoria, caratterizzata dalla circostanza che si tratta di fattispecie poste a tutela del capitale sociale.

Si tratta di fattispecie in cui diversi soggetti, a diverso titolo, utilizzano indebitamente conferimenti, utili, riserve, azioni o quote o beni sociali, destinandoli a scopi o a soggetti diversi rispetto a quelli prescritti dall'ordinamento, cagionando, in molti casi, danni patrimoniali ai creditori, ai soci o ai terzi.

² L'art.2624 c.c. è stato abrogato dal comma 34 dell'art.37 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE). Il reato di "*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*" è ora disciplinato dall'art.37 del D.Lgs. n.39/2010. Pertanto, salvo a non voler ritenere il citato reato non più compreso nell'area di operatività, quale reato-presupposto, del D.Lgs. n.231/2001, si deve interpretare il riferimento all'art.2624 c.c. come sostituito dall'art.37 del D.Lgs. n.39/2010.

Tanto premesso in termini generali, appare opportuno sottolineare un profilo di assoluto rilievo concernente le cause di estinzione del reato previste dagli artt. 2627 - 2629 c.c.

L'art. 8, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001, infatti, prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche quando *"il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"*. Per espressa volontà legislativa, dunque, le vicende che riguardano il reato presupposto (ivi comprese le cause estintive di cui ai citati artt. 2627-2629 c.c.) non si ripercuotono sulla responsabilità della società.

Analoghe considerazioni valgono ovviamente – in termini generali e dunque con riguardo a tutte le fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* - anche in relazione all'intervenuta prescrizione del reato, ove la stessa intervenga successivamente alla contestazione dell'illecito da parte del Pubblico Ministero (artt. 59 e 60): la riduzione delle pene edittali per i reati societari e, soprattutto, la natura contravvenzionale del reato di cui all'art. 2621 c.c. hanno infatti comportato un accorciamento dei termini di prescrizione.

L'art. 22 prevede invece che l'illecito amministrativo si prescrive in cinque anni, stabilendo inoltre un regime di interruzioni tale da rendere molto difficile il maturarsi, per esso, della causa estintiva. E' facile ipotizzare pertanto che con una certa frequenza i reati societari richiamati dall'art. 25 *ter* (primo tra tutti quello di cui all'art. 2621 c.c.) potranno risultare estinti per intervenuta prescrizione, sì da risultare privi di conseguenze penali per la persona fisica che li abbia commessi, ma comunque rilevanti – ove ne ricorrano gli altri presupposti - ai fini dell'affermazione di un giudizio di responsabilità "amministrativa" a carico della persona giuridica.

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

In relazione a questi reati, le figure aziendali coinvolte sono:

- **AU**
- **Collegio Sindacale**
- **AMM**

Il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: MEDIO**

➤ **Collegio Sindacale: BASSO**

➤ **AMM: MEDIO**

Appare opportuno, al fine di meglio puntualizzare i soggetti coinvolti, considerare separatamente le singole fattispecie di reato-presupposto ricostruite per attività:

- Approvazione delle delibere del AU in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni e la loro attuazione da parte dei soggetti delegati (artt.2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2632 c.c.).

I reati possono essere commessi dagli amministratori e, nel caso dell'art.2632 c.c., anche dai soci conferenti. E' possibile che persone sprovviste della qualifica soggettiva richiesta per la configurabilità della fattispecie criminosa concorrano nel reato proprio.

I vertici aziendale sono assistiti nella valutazione di nuove iniziative, nonché nella costituzione di nuove società e/o nelle operazioni di acquisizione/dismissione di quote di capitale, da AMM che ne verifica la validità e, in fase di realizzazione, controlla il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- Formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.).

Sono coinvolti gli amministratori, AU, i sindaci, AMM;

- Gestione di rapporti con la società di revisione in ordine a comunicazioni da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SARAPPALTI S.p.A. (art.2624 c.c.).

Al momento non è presente alcuna società di revisione;

- Esercizio del potere di controllo dei soci, del Collegio Sindacale (art.2625 c.c.).

Sono coinvolti gli amministratori, AU e AMM;

- Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di Vigilanza (art.2638 c.c.).

Sono coinvolti gli amministratori, AU, i Sindaci e AMM;

- Diffusione di notizie su strumenti finanziari non quotati o adozione di altri comportamenti idonei ad alterare il prezzo di tali strumenti (art.2637 c.c.).

La Società non emette strumenti finanziari;

- Costituzione e funzionamento delle assemblee (art.2636 c.c.).

L'illecito può essere in concreto commesso solamente dai soci e in concorso con essi.

3. Procedure e controlli.

Per ciò che riguarda le procedura ed i controlli si precisa quanto segue:

- Approvazione delle delibere del AU in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni e la loro attuazione da parte dei soggetti delegati (artt.2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2632 c.c.).

Si rinvia ai principi comportamentali di cui al successivo paragrafo 4.

- Formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.).
- Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio sindacale (art.2625 c.c.).

Si rinvia ai principi comportamentali di cui al successivo paragrafo 4. Inoltre, il Collegio Sindacale si impegna al rispetto dei principi di revisione internazionali ISA'S e al rispetto della normativa nazionale vigente in tema di revisione legale.

- Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di Vigilanza (art.2638 c.c.).

Si rinvia ai principi comportamentali di cui al successivo paragrafo 4;

- Costituzione e funzionamento delle assemblee (art.2636 c.c.).

Si rinvia ai principi comportamentali di cui al successivo paragrafo 4.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

A) Principi generali di comportamento.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *ter* del Decreto;

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è fatto obbligo di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sulla evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Infine è fatto divieto di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei

casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate, fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- Distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, comunque, costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soggetti a ciò deputati;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

Per ciò che riguarda le procedura ed i controlli si precisa quanto segue:

- Approvazione delle delibere del AU in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni e la loro attuazione da parte dei soggetti delegati (artt.2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2632 c.c.).

Restituzione di conferimenti (art.2626 c.c.)

Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il AU, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un preliminare

“controllo di legittimità”; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l’Organismo di Vigilanza in relazione al controllo di legittimità esperito e al suo esito.

I soci, i quali abbiano comunque sentore dell’intento degli amministratori di restituire conferimenti o di liberare dall’obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Ripartizione di utili e riserve (art.2627 c.c.)

Prima della data fissata per l’esame del progetto di bilancio da parte del AU, AMM attesta per iscritto il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, o distribuzione di riserve intervenute nel corso dell’esercizio.

In occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, AMM verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti “contra legem”, informa senza indugio l’Organismo di Vigilanza.

Operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l’ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un’idonea situazione patrimoniale, il AU deve verificare che eventuali perdite avvenute in corso d’esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l’operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.

Le delibere del AU, inerenti all’approvazione delle operazioni richiamate, adeguatamente motivate, sono comunicate con sollecitudine all’Organismo di Vigilanza.

I soci che abbiano comunque sentore dell’intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza.

Riduzioni del capitale sociale, fusioni e scissioni (art.2629 c.c.)

Nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale, il AU comunica tempestivamente all’Organismo di Vigilanza la relativa delibera approvativa.

Nelle ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 *ter* e 2506 *bis* c.c., nonché la relazione di cui all'art. 2501 *quinquies*, redatti dal AU, sono comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Tutti gli interventi di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente punto, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuati su richiesta del AU.

- Formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.).

In aggiunta alle procedura ed ai controlli di cui al precedente paragrafo 3, si precisa che

- con riguardo alle procedure di chiusura contabile e di elaborazione della bozza del bilancio, tutte le poste contabili, corredate delle dovute informazioni necessarie per consentirne un controllo, sono comunicate ad AMM;
- i Responsabili delle singole strutture aziendali dichiarano per iscritto la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni inviati, destinati a confluire nel bilancio, nonché degli altri elementi informativi messi a disposizione della società;
- AMM è tenuto a rilasciare un'attestazione in cui dichiara:
 - 1) la corrispondenza tra i dati inseriti nel bilancio e quelli trasmessi dalle diverse strutture aziendali;
 - 2) l'applicazione dei principi di redazione del bilancio contenuti nel codice civile;
 - 3) l'assenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi non corrispondenti al vero, incompleti o inesatti;
 - 4) il rispetto della presente procedura e la presenza delle dichiarazioni sub b).
- Gli adempimenti di cui ai punti che precedono formano oggetto di comunicazione ad AMM.

La dichiarazione di cui alla lettera c) è presentata al AU unitamente al progetto di bilancio.

AMM definisce con anticipo un calendario di bilancio.

- Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale (art.2625 c.c.).

Ai fini di garantire l'esercizio del potere di controllo:

- ❖ Tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ Durante lo svolgimento della propria attività, la società di revisione deve essere posta in condizione di osservare gli standard di riferimento, nonché di accedere a tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico conformemente a quanto stabilito dalla legge;
- ❖ Il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c. provvede a informarne senza indugio l'Organismo di Vigilanza;
- ❖ Oltre a quanto stabilito nel precedente punto il Presidente del Collegio Sindacale riferisce all'Organismo di Vigilanza ogni irregolarità o comportamento che possa far nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della Società.

➤ Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di Vigilanza (art.2638 c.c.).

Le attività della società soggette a vigilanza devono essere svolte in conformità ai seguenti principi:

- ❖ Attuazione di ogni intervento di natura organizzativo-contabile necessario al fine di estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- ❖ Tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- ❖ Partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegati;
- ❖ Redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione a cura del Responsabile della Direzione interessata.

Lo stesso Responsabile deve:

- ❖ Comunicare senza indugio l'inizio dell'attività ispettiva all'Organismo di Vigilanza;
- ❖ Trasmettere copia del verbale conclusivo dell'ispezione;

- Costituzione e funzionamento delle assemblee (art.2636 c.c.).

Le riunioni assembleari sono tenute a norma dello Statuto e delle previsioni del Codice Civile.

4. Rischio residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **ACCETTABILE**.

SEZIONE "H": ART.25 QUATER (DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO).

1. Fattispecie di reato

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

L'art. 25 *quater* è frutto di una modifica al D.Lgs. 231/2001 apportata dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7. Alla luce di tale novella deve aggiungersi al novero delle fattispecie di reato già richiamate dal decreto legislativo in esame un generico riferimento a tutte le fattispecie concernenti la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché concernenti la realizzazione di delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 1999.

Ovvio che un richiamo così generico consenta di includere tra le ipotesi di reato dalle quali far derivare una relativa responsabilità in capo agli Enti anche nuove fattispecie volte a tutelare il medesimo bene giuridico e comunque a prevenire fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame e della loro limitata applicazione in termini quantitativi, appare non concretamente realizzabile la fattispecie di reato in oggetto.

SEZIONE "I": ART.25 QUATER 1 DEL DECRETO (PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI).

1. Fattispecie di reato.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

La legge n.7/2006 ha, tra l'altro, introdotto il nuovo art. 583 *bis* c.p., che – in ragione della previsione di cui all'art. 25 *quater*.1 – rientra nel novero dei cosiddetti reati-presupposto per l'insorgere della responsabilità "amministrativa" in capo alle persone giuridiche.

Il delitto di *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (questa la rubrica dell'art. 583 *bis* c.p.) risulta integrato da due distinte fattispecie, rispettivamente tipizzate al primo e secondo comma della norma *de qua*.

In particolare, il *discrimen* è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione.

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame, appare non concretamente realizzabile la fattispecie di reato in oggetto.

SEZIONE "J": ART.25 QUINTES DEL DECRETO (DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE).

1. Fattispecie di reato.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.); prostituzione minorile (art.600 bis c.p.); pornografia minorile (art.600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art.600 quater c.p.); pornografia virtuale (art.600 quater1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); tratta di persone (art.601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.; art. 603 – bis 1 c.p.; art. 603 – bis 2 c.p.).

Tra i reati-presupposto richiamati dall'art. 25 *quinquies*, introdotto dall'art.5 della legge n.228/2003 e successivamente integrato dall'art.10 della legge n.38/2006, le fattispecie delittuose descritte dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater1, 600 quinquies, 601, 602 c.p. rappresentano senz'altro quelle di minore interesse ai fini della eventuale configurazione di una responsabilità "amministrativa" in capo alla società, le cui attività ordinarie appaiono difficilmente compatibili con la realizzazione di uno dei reati de quibus.

Nell'ambito dell'attività aziendale, rilevanza potrebbe assumere la condotta di cui all'art. 600 c.p. che potrebbe realizzarsi laddove non venga rispettata la normativa in tema di assunzione e di immigrazione e, nello stesso tempo, vengano poste in essere nei confronti delle persone situazioni tali da integrare il reato di riduzione in schiavitù o in servitù, che costituisce un reato a forma libera. Va inoltre considerato che tale ipotesi di reato si estende non solo a soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

In relazione a questi reati, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice, oltre al Direttore generale, i responsabili di:

- **AU**
- **PERS**
- **RP**
- **ACQ**
- **AMM**

- **COMM**
- **RSPP**
- **RGQAS**

In considerazione della forma sociale di SARAPPALTI S.p.A., il **rischio potenziale**, così come determinato in relazione all'impatto/probabilità della fattispecie di reato-presupposto, è pari a:

- **AU: BASSO**
- **PERS: BASSO**
- **RP: BASSO**
- **ACQ: BASSO**
- **AMM: BASSO**
- **COMM: BASSO**
- **RSPP: BASSO**
- **RGQAS: BASSO**

3. Procedure e controlli.

Le assunzioni sono puntualmente disciplinate dalla procedura assunzioni. Inoltre, tutta la gestione del personale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, è formalizzata ed oggetto di trattativa, perlomeno nei principi, con le organizzazioni sindacali.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

A) Principi generali di comportamento.

La presente Sezione obbliga, inoltre, a:

- Rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- Rispettare in particolare l'integrità psico-fisica e sessuale delle donne;
- Mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con

qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;

- Rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- Utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall'Azienda in modo conforme alla normativa, anche aziendale.

Si prevede, inoltre, l'espreso divieto, per tutti i destinatari del modello, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinqüies* e dall'art. 24 quater¹ del Decreto;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- Instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p.;
- Indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- Realizzare esibizioni o materiale pornografico, utilizzando minori, ovvero indurli a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- Distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare in qualsiasi forma o detenere il materiale di cui al punto che precede, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
- Distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate;
- Offrire o cedere, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto;
- Organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

- Commettere tratta di persone, ovvero indurle, con qualsiasi modalità, a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato;
- Acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù;
- Cagionare mutilazioni o lesioni di qualsiasi tipo agli organi genitali femminili.

B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

Ai fini dell'attuazione delle regole di cui al paragrafo A) devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti.

- Nell'ambito dei contratti stipulati con fornitori e partner, costoro devono impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa;
- L'individuazione dei fornitori deve essere fatta verificando puntualmente la loro affidabilità ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente sezione, anche ricorrendo a specifiche indagini *ex ante*;
- I contratti devono contenere un'apposita dichiarazione dei medesimi in cui si attesta di non essere stati rinviati a giudizio o condannati, negli ultimi 5 anni, in procedimenti giudiziari relativi ai reati de quibus;
- Verificare puntualmente il rispetto della normativa sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri non comunitari;
- Verificare il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e da quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

Si impone inoltre l'adozione di ogni opportuna cautela nel caso di autorizzazioni per trasferte o periodi di permanenza in località estere note per il fenomeno del cd. "Turismo sessuale" o di finanziamento ad enti o associazioni che potrebbero incorrere in tali reati.

5. Rischio residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **ACCETTABILE**.

SEZIONE "K": ART.25 SEXIES DEL DECRETO (ABUSI DI MERCATO).

1. Fattispecie di reato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58); abuso di informazioni privilegiate (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie di reato-presupposto, essa non appare concretamente realizzabile in oggetto in quanto SARAPPALTI S.p.A. è al di fuori dell'ambito applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

SEZIONE "L": ART.25 SEPTIES DEL DECRETO (OMICIDIO COLPOSO, LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).

1. Fattispecie di reato.

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 legge n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito).

Si ritiene, comunque, di dover evidenziare che SARAPPALTI S.p.A. ha chiesto ed ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007. A tal proposito l'art.30, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 prevede che *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente ... al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi al requisiti di cui al presente articolo..."*.

2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di SARAPPALTI S.p.A.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida di Confindustria evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, SARAPPALTI S.p.A. ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, ovvero:


1. Prevenzione infortuni
 - 1.1. Uso delle attrezzature di lavoro
 - 1.2. Luoghi di lavoro
 - 1.3. Dispositivi di protezione individuale

- 1.4. Dispositivi di sicurezza delle macchine
2. Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio
3. Igiene del lavoro
 - 3.1. Rumore
 - 3.2. Vibrazioni
 - 3.3. Agenti cancerogeni e mutageni
 - 3.4. Agenti biologici
 - 3.5. Radiazioni ionizzanti
 - 3.6. Campi elettromagnetici
 - 3.7. Videoterminali
 - 3.8. Amianto
 - 3.9. Agenti chimici
 - 3.10. Vibrazioni meccaniche
 - 3.11. Lavoratrici in gravidanza
4. Sostanze e preparati pericolosi
5. Impiego di gas tossici
6. Sicurezza trasporti (merci pericolose)
7. Segnaletica di sicurezza
8. Cantieri temporanei o mobili
9. Macchine
10. Sicurezza Impianti elettrici (impianti elettrici dove esistono pericoli di esplosione/incendio, impianti di messa a terra)
11. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
12. Apparecchiature a pressione
13. Apparecchi di sollevamento e gru
14. Ascensori e montacarichi
15. Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture
16. Edifici con frequenza dell'uomo per cui è certificata la salubrità
17. Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri
18. Atmosfere Esplosive
19. Sicurezza prodotti

Va comunque rilevato che non risulta che in ambito aziendale si siano verificati, almeno in tempi recenti, ipotesi di omicidio o lesioni colpose gravi (superiore ai 40 giorni) per inosservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. La struttura organizzativa di SARAPPALTI S.p.A. in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori. Tale struttura è stata ritenuta idonea in sede di certificazione OHSAS18001:2007, così come articolata:



Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':

1. Il Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività.

In seno ad SARAPPALTI S.p.A., il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il AD della società.

2. I Dirigenti

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche 'Dirigenti').

3. I Preposti

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche 'Preposti').

4. Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il datore di lavoro ha provveduto a nominare il responsabile (RSPP), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, che collabora ed è alle dipendenze funzionali dei delegati dal datore di lavoro.

Inoltre, si è provveduto alla individuazione degli addetti al SPP (di seguito, anche 'ASPP').

5. Addetto al Primo Soccorso (APS)

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza di emergenza (di seguito, anche 'APS').

In seno alla Società, i Datori di Lavoro delegati hanno provveduto, per ciascun sito, alla individuazione e formazione, con la collaborazione del RSPP, di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

6. Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API').

In seno alla Società, i Datori di Lavoro delegati hanno provveduto alla individuazione e formazione, con la collaborazione del RSPP, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche 'RLS').

In seno alla struttura organizzativa di SARAPPALTI S.p.A., è stato designato dai lavoratori un RLS per ciascuna delle strutture periferiche e per le strutture centrali.

8. Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 'Medico Competente').

In seno alla Società, il datore di lavoro ha provveduto alla nomina dei medici competenti.

9. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche 'Lavoratori' e, ove singolarmente considerati, 'Lavoratore').

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed i compiti di cui al successivo par. 5.7.

10. Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

Devono considerarsi Terzi Destinatari i fornitori.

La Società ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del Decreto, il quale, pur essendo privo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel par.7.

4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- La programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- L'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- La riduzione dei rischi alla fonte;
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- La limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- Compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;

- La definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- Il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- L'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'attribuzione di altra mansione;
- La comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- La formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- La formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- La definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- L'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

5. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il codice etico SARAPPALTI S.p.A.;
- le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

5.1. I doveri ed i compiti dei Datori di Lavoro e dei Dirigenti.

Il Datore di Lavoro deve:

- 1) Effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- 2) Designare il RSPP;
- 3) Provvedere affinché:
 - I luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
 - Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
 - I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

- Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
 - In genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;
- 4) Garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in materia di:
- Scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori;
 - Uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - Impianti ed apparecchiature elettriche;
 - Movimentazione manuale di carichi;
 - Utilizzo di videoterminali;
 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni.
- Nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
 - Garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di segnaletica di sicurezza;
 - In occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
 - Prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- Richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- Ricontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti, di cui al par. 5.2, Lett. F), nonché quelle dei Lavoratori, di cui al par.5.7. Lett. F), concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che

comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- 1) La natura dei rischi;
- 2) L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- 4) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

In ogni caso i Dirigenti responsabili di Unità devono vigilare costantemente sull'osservanza delle norme in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, segnalando al Datore di Lavoro:

- Ogni situazione di potenziale pericolo;
- Qualsiasi condotta, anche omissiva, che possa costituire violazione alla normativa suddetta;
- Gli eventuali provvedimenti da adottare al fine di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

PERS deve provvedere alla formazione e all'addestramento del personale in materia del D.Lgs. 81/2008.

5.2. I doveri ed i compiti dei Preposti.

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di effettuazione di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

5.3. I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP.

RSPP deve provvedere:

- 1) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- 2) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- 3) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- 4) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - Sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - Sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - Sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API;
 - Sui nominativi di ASPP e del Medico Competente;
 - Sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- 5) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
 - Ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;

- Ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
- 6) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- 7) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

5.4. I doveri ed i compiti degli APS e degli API.

Gli APS e gli API devono:

- Adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
- Garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

5.5. I doveri ed i compiti dei RLS.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS:

- 1) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- 2) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- 3) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- 4) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- 5) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi,

le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- 6) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- 7) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- 8) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- 9) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- 10) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- 11) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- 12) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- 13) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- 14) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- 15) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- 16) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui al precedente par. 5.1 nnrr. 16, 17 e 19.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP.

5.6. I doveri ed i compiti del Medico Competente.

Il Medico Competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
- fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del TU al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

5.7. I doveri ed i compiti dei Lavoratori.

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- 1) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- 2) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- 4) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- 5) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- 6) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino,

entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;

- 7) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- 8) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- 9) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- 10) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro o dai delegati;
- 11) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

5.8. I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari: i fornitori.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

6. I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

SARAPPALTI S.p.A. ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

In particolare, in seno alla Società è prevista la predisposizione e l'implementazione di apposite procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- sono formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro. Tali responsabilità sono tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- Ai sensi della normativa vigente è stato nominato il Medico Competente; sono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
- I rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, sono stati identificati e valutati dal Datore di Lavoro (anche mediante il SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi è documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contiene:
 - 1) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - 2) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
 - 3) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - 4) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere preposti unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - 5) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

6) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

7) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR è stato approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR è custodito presso la sede in Roma - Viale Monte Giberto, 67 ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione del rischio è stata condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:

1) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per:

- Luogo di lavoro;
- Gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni);
- Posto di lavoro;
- Macro attività svolta.

2) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

3) Sono state adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedono:

- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base:
 - della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - dell'informazione del personale incaricato;
 - della formazione del personale interessato;

- la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio, in relazione a maggiori rischi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP) e contenenti l'indicazione:
 - della valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
 - delle attività svolte;
 - delle misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
 - delle misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
 - dei controlli e delle attività di manutenzione delle misure di protezione antincendio adottate;
 - delle attività di informazione e di formazione antincendio;
 - delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento è stato approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, sentito il RLS, e custodito presso la sopra citata sede.

- la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, black-out elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede, security, ecc.) dettate con specifico riguardo al sito di riferimento.

Il Piano, adeguatamente diffuso tramite idonee planimetrie di evacuazione, riporta:

- la descrizione dei luoghi di lavoro e la valutazione del rischio incendio;
- l'organizzazione per l'emergenza (personale incaricato e relativi compiti);
- il piano generale di emergenza, che deve essere testato periodicamente.
- la tenuta del Registro dell'Antincendio;

- il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio.
- All'interno dei siti, vengono periodicamente svolte - se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei rischi e sentito il parere del Medico Competente - indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, aventi lo scopo di:
 - 1) adempiere alle prescrizioni di legge riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - 2) accertare, attraverso misure qualitative e quantitative, la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti aerodispersi di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - 3) esaminare la situazione impiantistica sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
 - 4) fornire una documentazione oggettiva in grado di costruire un registro dei dati ambientali, a disposizione per eventuali quesiti di organi pubblici o di altre organizzazioni.
- Sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- E' stato tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi per ciascun sito aziendale, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti;
- Per tutta l'azienda è stato predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche.

Il Piano Sanitario aziendale è oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente ed inviata al SPP ed al Datore di Lavoro;

- Gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno sono tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro;
- Sono state predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro;
- E' stato definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei Lavoratori in materia di:
 - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
 - misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
 - rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori;
 - nomine di RSPP, Medico Competente, APS, API, RLS.
- E' stato predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- E' stato definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, la formazione e l'addestramento sono stati differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di

nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

- Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorato ed adeguatamente documentato;
- Il RLS può verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione. Può anche richiedere copia della documentazione;
- L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione sono periodicamente monitorate. Tali misure sono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. E' stato predisposto un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;
- E' costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei Lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite;
- Con cadenza almeno annuale, sono programmate ed effettuate, a cura del Datore di Lavoro e di RSPP e con la partecipazione del Medico competente, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale;
- E' formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza;
- E' formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici;
- E' fatto divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- Lo svolgimento delle attività lavorative è effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;

- Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, sono osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.). Inoltre, viene verificata l' idoneità alla guida per il dipendente;
- Sono formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l' utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- E' garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche costituiscono oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro è conforme ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;
- E' stato predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l' eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di controllo garantisce, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:



7. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza, la posizione dell'OdV, il quale, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di seguito indicati:

- Vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- Monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- Proporre a PRES ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

RSPP deve tempestivamente comunicare all'ODV tutti gli incidenti che abbiano determinato la morte o lesioni gravi (superiori a 40 giorni) sui luoghi di lavoro. Inoltre, annualmente deve inviare una relazione di dettaglio su tutti gli incidenti occorsi e su eventuali criticità verificatesi, specificando i provvedimenti proposti e/o adottati.

SEZIONE "M": ART.25 OCTIES DEL DECRETO (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA).

1. Fattispecie di reato

Ricettazione (art.648 c.p.); riciclaggio (art.648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.).

Va preliminarmente rilevato che SARAPPALTI S.p.A., con riferimento all'attività svolta, non può considerarsi fra i destinatari della normativa antiriciclaggio introdotta dal D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007 in quanto non compreso fra i soggetti di cui agli art.11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legislativo.

Dall'esame del decreto si osserva, però, che accanto alla configurazione dei nuovi illeciti penali ed amministrativi in funzione preventiva circa il rischio di utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stata prevista un'ulteriore disposizione innovativa all'art.63, sotto la rubrica <<modifiche a sistemi normativi vigenti>>.

Si tratta della previsione di responsabilità amministrativa della società, in linea a quanto sancisce il D.Lgs. n.231/2001, a causa della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt.648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Inoltre, il decreto n.231/2007 al comma 3 dell'art.63 ha introdotto l'art.25 octies nel corpo del D.Lgs. n.231/2001, con la previsione, in relazione alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (o quella più grave da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni).

Aspetto, ancora più incisivo il decreto prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di condanna della società, la irrogazione delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001.

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

2.1. Ricettazione.

La condotta incriminata è quella di <<acquistare>>, <<ricevere>>, <<occultare>> denaro o cose provenienti da delitto, ovvero <<intrometersi>> nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La formula normativa configura, quindi, due tipi di delitti: la ricettazione vera e propria e la cosiddetta intermediazione nella ricettazione.

Circa la prima forma, la nozione di <<acquisto>> sta a significare ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.

La precisazione del significato del termine <<ricevere>> è correlata a quella del termine <<acquisto>>, nel senso cioè che il primo finisce per ricomprendere ogni forma di conseguimento della disponibilità della cosa proveniente da delitto differente da quella di acquisto. Si tratta, quindi, di una nozione residuale non quanto all'ampiezza, ma quanto al modo della sua determinazione concettuale.

L'<<occultamento>> a sua volta implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo.

Quanto al secondo tipo di ricettazione, l'<<intromissione>> si realizza non soltanto con lo svolgimento dell'attività di mediazione in senso strettamente civilistico, ma anche con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente.

Nell'ambito di SARAPPALTI S.p.A. potenzialmente il reato può essere commesso dal AD, dal DG e dal AMM. Quindi le funzioni potenzialmente coinvolte sono:

➤ **AU**

➤ **AMM**

L'unica modalità concreta di realizzazione del reato è quella dell'acquisto di beni o denaro di provenienza illecita.

In concreto, il reato appare di difficile realizzazione in quanto, per la tipologia di acquisti che l'azienda effettua e per la sua forma sociale.

Quindi il rischio potenziale può così considerarsi:

➤ **AU: BASSO**

➤ **AMM: BASSO**

Dal punto di vista dei controlli, va precisato che tutti gli approvvigionamenti vengono fatti secondo una puntuale procedura aziendale (Proc. Cod.08 –C.r.2).

Quindi il rischio residuo risulta **ACCETTABILE**.

2.2. Riciclaggio.

La condotta incriminata si articola in due forme: <<*sostituire*>> o <<*trasferire*>> denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero <<*compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita*>>.

Con riferimento alla prima forma, <<*sostituire*>> vuol dire rimpiazzare denaro o valori "sporchi" con denaro o valori "puliti". Con il termine <<*trasferire*>> la norma intende colpire quelle forme di ripulitura dei capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o più in generale di forme giuridiche.

La seconda forma di condotta punibile consiste nel <<*compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa*>> dell'oggetto materiale del reato. Si tratta di una condotta dallo spettro molto ampio, capace di ricomprendere qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o, comunque, intralciare l'accertamento della origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose.

Potenzialmente il reato può essere commesso dal AD, dal Direttore Generale, dal responsabile dell'Unità Amministrazione e dal responsabile della Produzione. Quindi, le funzioni coinvolte sono:

- **AU**
- **AMM**

In concreto, il reato appare di difficile realizzazione, pertanto il rischio potenziale può così considerarsi:

- **AU: BASSO**
- **AMM: BASSO**

Dal punto di vista dei controlli, va precisato che i flussi in entrata ed in uscita transitano tutti tramite intermediario bancario. Quindi, vi è la perfetta tracciabilità dei flussi finanziari ed, inoltre, un ulteriore strumento di prevenzione è costituito dall'aver distinto i mandati di pagamento per fasce per le quali i poteri di firma sono stati diversamente modulati.

Quindi il rischio residuo risulta **ACCETTABILE**.

2.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La condotta incriminata fa perno sul concetto di <<*impiego in attività economiche o finanziarie*>> di beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta, dunque, di una norma destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Si vuole in tal modo impedire che l'ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche.

Potenzialmente il reato può essere commesso dal AU, dal Direttore Generale e dal responsabile dell'Unità Amministrazione:

- **AU**
- **AMM**

Con riferimento alla reale possibilità di commissione del reato, valgono le considerazioni già espresse in precedenza per il reato di ricettazione e di riciclaggio. Quindi il rischio potenziale è:

- **AU: BASSO**
- **AMM: BASSO**

Analogamente al reato di ricettazione e riciclaggio, il rischio residuo è **ACCETTABILE**.

3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

Nonostante il rischio di reale commissione dei reati della presente sezione sia allo stato praticamente nullo, si ritiene comunque di dover dettare alcuni principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali (di seguito specificati), soprattutto in relazione alla funzione di controllo dell'ODV.

A) Principi generali di comportamento.

È fatto espresso divieto di:

- Acquistare beni di provenienza delittuosa;

- Ricevere beni di provenienza delittuosa;
- Occultare beni di provenienza delittuosa;
- Intromettersi nell'acquisto, ricezione o occultamento di beni di provenienza delittuosa;
- Sostituire o trasferire beni di provenienza delittuosa;
- Ostacolare l'identificazione di beni di provenienza delittuosa;
- Impiegare nell'attività di SARAPPALTI S.p.A. beni di provenienza delittuosa.

B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 octies, ciascuna responsabile di funzione interessata deve:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
- Verificare la regolarità dei pagamenti;
- Verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- Verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento a pagamento verso terzi e anche a pagamenti infragruppo;
- Verificare la tesoreria ed in particolare il rispetto delle soglie dei pagamenti per contanti;
- Garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale al fine di evitare il rischio di riciclaggio.

SEZIONE "N": ART.25 NOVIES DEL DECRETO (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE).

1.Fattispecie di reato.

Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171 legge 22 aprile 1941 n.633); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.174 quinquies legge n.633/1941); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171 septies legge n.633/1941); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171 octies legge n.633/1941); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171 ter legge n.633/1941); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171 bis legge n.633/1941).

Trattasi di fattispecie di reato-strumentale che, per quanto riguarda SARAPPALTI S.p.A., assumono rilevanza esclusivamente in relazione alla fattispecie di cui all'art.171 bis primo comma della legge n.633/1942.

2.Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

I reati di cui all'art.25 novies del D.Lgs. n.231/2001 non possono in concreto essere realizzati nell'interesse o a vantaggio di SARAPPALTI S.p.A.

SEZIONE "O": ART.25 NOVIES DEL DECRETO (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA).

1. Fattispecie di reato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 c.p.).

Trattasi di fattispecie di reato introdotta con l'art.4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.116.

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

In relazione al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice:

- **AU**
- **AMM**
- **ACQ**
- **COMM**
- **RGQAS**
- **RP**
- **PERS**
- **RSPP**

Il **rischio potenziale** è per tutti i soggetti **BASSO**.

3. Procedure e controlli.

In considerazione delle possibili modalità di esecuzione della fattispecie delittuosa la stessa appare di difficile realizzazione nell'ambito di SARAPPALTI S.p.A.

Infatti, assumono rilievo sia le procedure interne che disciplinano le assunzioni - nell'ipotesi che l'induzione sia fatta tramite la promessa di una utilità – sia le procedure normative e

regolamentari (ad esempio, CCNL) che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni – nell'ipotesi che l'induzione avvenga tramite una minaccia.

Non è puntualmente regolamentata la concessione di avanzamenti di carriera e benefici economici, anche se, sotto tale profilo, assumono rilievo le disposizioni del CCNL e, soprattutto, il Codice Etico.

Inoltre, va considerato che la posizione di indagato/imputato per fatti inerenti l'attività di servizio, cioè del soggetto che può essere indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, deve essere portata a conoscenza, in forza del Codice Etico, solo ed esclusivamente al AU con trattazione riservata.

A questo punto, costituisce specifica attribuzione dell'ODV monitorare le posizioni dei dipendenti indagati/imputati per fatti riconducibili all'attività propria di SARAPPALTI S.p.A., al fine di verificare che non vengano poste in essere condotte riconducibili alle fattispecie di cui all'art.29 *novies*.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

A) Principi generali di comportamento.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del modello.

E' fatto inoltre obbligo di:

- Osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti con l'Autorità Giudiziaria.

E' fatto divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *novies* del Decreto;
- Evitare comportamenti che possano dare causa alla realizzazione di condotte le quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è fatto divieto di:

- Assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, al

fine di indurre un dipendente di SARAPPALTI S.p.A. a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

- Distribuire o promettere omaggi e regali o altra utilità al fine di indurre un dipendente di SARAPPALTI S.p.A. a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Minacciare un male ingiusto ad un dipendente SARAPPALTI S.p.A. per indurlo a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

B. Principi di attuazione dei processi decisionali.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo a), devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

- Assoluto divieto di influenzare un dipendente di SARAPPALTI S.p.A. in relazione alle dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria per fatti che coinvolgono l'attività di SARAPPALTI S.p.A.;
- La posizione di indagato/imputato per fatti inerenti l'attività di servizio deve essere portata a conoscenza del AD in maniera riservata;
- Il processo di selezione del personale deve essere informato ai principi di tracciabilità dei Curricula vitae e di trasparenza delle diverse fasi della procedura;
- Le promozioni e i riconoscimenti di natura economica devono essere motivati e giustificati da situazioni oggettive.

5. Rischio residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **ACCETTABILE**.

SEZIONE "P": ART.25 UNDECIES DEL DECRETO (REATI AMBIENTALI).**1. Fattispecie di reato.**

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), sanzioni penali (art.137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), attività di gestione rifiuti non autorizzata (art.256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152), bonifica dei siti (art.257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152), attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152), sanzioni (art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152), commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 legge 7 febbraio 1992 n.150), commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 legge 7 febbraio 1992 n.150), misure a tutela dell'azoto stratosferico e dell'ambiente (art. 3 legge 28 dicembre 1993 n.549), inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n.202), inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n.202), inquinamento ambientale (art. 452 – bis del codice penale), disastro ambientale (art. 452 – quarter del codice penale), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies del codice penale), delitti associativi aggravati (art. 452-octies del codice penale), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies del codice penale), impedimento del controllo (art. 452-septies del codice penale).

Trattasi di fattispecie di reato introdotta con il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 pubblicato in data 01 agosto 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 177.

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

In relazione ai reati ambientali, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice:

- **AU**
- **AMM**
- **ACQ**
- **RGQAS**
- **RP**
- **PERS**

➤ **RSPP**

Il **rischio potenziale** è per tutti i soggetti **MEDIO**.

3. Procedure e controlli.

In considerazione delle possibili modalità di esecuzione della fattispecie delittuosa la stessa appare di realizzazione nell'ambito di SARAPPALTI S.p.A., in particolare per i reati previsti dai seguenti articoli:

- *Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;*
- *Art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;*
- *Art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;*
- *Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;*
- *Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.*

Infatti, assumono rilievo sia le procedure interne che disciplinano le modalità di smaltimento rifiuti, trattamento delle acque reflue, inchiostro, stracci e contenitori in alluminio, sia le procedure normative e regolamentari (ad esempio, UNI EN ISO 14001:2004) che disciplinano il Sistema di Gestione Ambientale implementato nella Società.

A questo punto, costituisce specifica attribuzione dell'ODV monitorare le posizioni dei dipendenti indagati/imputati per fatti riconducibili all'attività propria di SARAPPALTI S.p.A., al fine di verificare che non vengano poste in essere condotte riconducibili alle fattispecie di cui all'art.29 *undecies*.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

A) Principi generali di comportamento.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del modello.

È fatto inoltre obbligo di:

- Osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che rientrano nella fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

È fatto divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto;
- Evitare comportamenti che possano dare causa alla realizzazione di condotte le quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

Inoltre, è fatto divieto di:

- Movimentare rifiuti della produzione senza autorizzazione da parte dei Responsabili;
- Sversare o smaltire all'interno dell'opificio rifiuti derivanti dalla produzione con l'obbligo di comunicarle, a seguito di venuta a conoscenza di attività non in linea di disposizioni aziendali, ai Responsabili diretti.

B. Principi di attuazione dei processi decisionali.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo a), devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

- La posizione di indagato/imputato per fatti inerenti l'attività di servizio deve essere portata a conoscenza del AD in maniera riservata;
- Il processo di sversamento, movimentazione e smaltimento devono rispettare i principi di Politica Ambientale aziendale e le procedure interne e coerenti con la UNI EN ISO 14001:2004.

5. Rischio residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **ACCETTABILE**.

SEZIONE "Q": ART.25 DUODECIES DEL DECRETO (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE).

1. Fattispecie di reato.

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 22 comma 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Trattasi di fattispecie di reato introdotta con il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato in data 26 luglio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 172.

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice:

- **AU**
- **PERS**
- **AMM**

Il **rischio potenziale** è per tutti i soggetti **BASSO**.

3. Procedure e controlli.

In considerazione delle possibili modalità di esecuzione della fattispecie delittuosa la stessa appare di difficile realizzazione nell'ambito di SARAPPALTI S.p.A.

Le procedure per l'assunzione stabiliscono che, per l'eventuale utilizzo di personale straniero, lo stesso deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

A) Principi generali di comportamento.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del modello.

È fatto inoltre obbligo di:

- Osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano l'assunzione di personale in possesso di regolare permesso di soggiorno.

È fatto divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 duodecies del Decreto;

Inoltre, è fatto divieto di:

- Assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione della procedura di assunzione.

5. Rischio residuo

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta **BASSO**.

SEZIONE "R": ART.10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146 (REATI TRANSNAZIONALI).

1. Fattispecie di reato.

Associazione per delinquere (art.416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniera (art.416 bis c.p.); favoreggiamento personale (art.378 c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater D.P.R. n.43/1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n.309/1990); Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art.12 D.Lgs. n.286/1998).

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio.

Trattasi di fattispecie di reato che allo stato non possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio di SARAPPALTI S.p.A., poiché la SARAPPALTI S.p.A. Non intrattiene rapporti con soggetti stranieri.

3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

SARAPPALTI S.p.A., pur non intrattenendo attività transnazionali, attua alcuni principi generali di comportamento che costituiscono il punto di riferimento delle procedure da elaborare.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art.10 della Legge n.146/2006;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- Associarsi allo scopo di commettere più delitti e, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;

- Sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- Compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- Favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
- Indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
- Aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.